Richiamata la seguente normativa:

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- D.P.C.M. 29 novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” e ss.mm.ii.;
- legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 “Riordino del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;
- deliberazione di Giunta 15 luglio 2011 n. 862 “Riordino del sistema della residenzialità e semiresidenzialità extraospedaliera. Abrogazione della DGR n. 969/2008 -Riordino del sistema tariffario per la residenzialità e semiresidenzialità sociosanitaria. Abrogazione della DGR n. 308/2005”;
- deliberazione di Giunta 29 dicembre 2011 n. 1749 “Integrazioni e parziali modifiche alla DGR 862 del 15 luglio 2011 sulla residenzialità extraospedaliera”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 18/2013 “Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015”;
- Deliberazione di Giunta 27 dicembre 2013 n. 1773 “Centri Diurni per Anziani – Abrogazione integrale delle DGR 1195/2003 e DGR 506/2004. Abrogazione parziale (solo relativamente ai Centri Diurni) della DGR 1749/2011. Avvio sperimentazione nuovo modello di Centro Diurno Alzheimer”;
- Deliberazione del Consiglio Regionale 955/2013 “Approvazione avviso pubblico di chiamata progetti per la realizzazione di un offerta di istruzione e formazione tecnica superiore per tecnico animatore socioeducativo”;
- Deliberazione della Giunta 21 febbraio 2014 n. 203 “DGR 1413/2005 e ss.mm.ii. e DGR 862/2011 e ss.mm.ii. – Indicazioni inerenti le figure dell’educatore e dell’animatore”;
- Deliberazione della Giunta 21 marzo 2014 n. 336 “Integrazione della DGR 203 del 21/2/2014 – Indicazioni inerenti le figure dell’educatore e dell’animatore”;
- Deliberazione della Giunta 22 luglio 2014 n. 924 “Annullamento parziale in autotutela della DGR 203/2014 e della DGR 336/2014”;

Dato atto del percorso avviato nell’ambito della revisione delle figure professionali afferenti alla sfera educativa e al fine di garantire la funzionalità e la continuità dei servizi sociosanitari erogati;

Ritenuto di modificare la DGR 862/2011 e la DGR 1749/2011 in tutte gli allegati loro parti integranti e sostanziali relativi agli standard di personale aggiungendo alla figura dell’educatore anche quella dell’animatore socioeducatico con i vincoli di cui ai punti successivi;

Ritenuto opportuno precisare che i parametri di personale e di tempi assistenziali quotidiani per i trattamenti praticati a favore di ciascuna persona in assistenza indicati nelle deliberazioni di Giunta 862/2011 e 1749/2011, costituiscono requisito per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento laddove previsto;

Valutato opportuno stabilire che gli operatori ammessi o comunque ritenuti idonei per l'ammissione al corso IFTS per "Tecnico animatore socio educativo" di cui alla DGR 955/2013 o iscritti, entro il 30/09/2015, ai corsi di laurea previsti dalle DGR 203/2014, DGR 336/2014 e DGR 924/2014, possano continuare a svolgere le mansioni nei servizi e nelle strutture di cui alle deliberazioni di Giunta 862/2011 e 1749/2011 fino all'avvenuta conclusione del percorso formativo per il corso IFTS o con un ritardo massimo di un anno accademico rispetto alla durata legale del corso di laurea;

Valutato opportuno stabilire che gli operatori che stiano svolgendo funzioni di coordinamento, iscritti entro il 30/09/2015 ai corsi di laurea previsti dalle DGR 203/2014, DGR 336/2014 e DGR 924/2014, possano continuare a svolgere tali funzioni fino all'avvenuta conclusione del percorso formativo, con un ritardo massimo di un anno accademico rispetto alla durata legale del corso di laurea;

Dato atto che l'animatore sociale indicato nello PSIR 2013-2015 è il professionista che ha conseguito il titolo di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) di "Tecnico Animatore Socioeducativo";

Dato atto altresì che il Piano Sociale Integrato 2013-2015 differenzia le figure dell'educatore e dell'animatore socioeducativo con riguardo alla responsabilità e autonomia professionale indicando che l'animatore socioeducativo opera con un grado medio-basso di responsabilità e autonomia;

Valutato conseguentemente che l'animatore socioeducativo e quindi gli operatori attualmente impiegati nelle strutture sociosanitarie di cui alle DGR 862/2011 e 1749/2011, ammessi o comunque ritenuti idonei per l'ammissione al corso IFTS per "Tecnico animatore socio educativo" di cui alla DGR 955/2013 non assumano la responsabilità della sottoscrizione del PIA (piano individualizzato di assistenza) e del PRI (piano riabilitativo individualizzato) laddove prevista;

Considerato di escludere dal suddetto vincolo restrittivo gli operatori che intendono conseguire il titolo di laurea e che risultino pertanto iscritti entro il 30/09/2015 ai corsi di laurea previsti dalle DGR 203/2014, DGR 336/2014 e DGR 924/2014 e lo concludano con un ritardo massimo di un anno accademico rispetto alla durata legale del corso di laurea;

Dato atto che la Regione promuoverà con l'Università degli Studi di Genova il riconoscimento di un adeguato numero di crediti formativi a coloro che, terminato il corso di "Tecnico animatore socio educativo", decidano di proseguire gli studi per il conseguimento di uno dei titoli universitari abilitanti alla professione di Educatore, previsti dalle DGR 203/2014, DGR 336/2014 e DGR 924/2014, eventualmente anche attraverso l'avvio di corsi specifici;

Su Proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità **Lorena Rambaudi**, dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università **Sergio Rossetti** e dell'Assessore alla Salute e Sicurezza dei Cittadini **Claudio Montaldo**;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che si ritengono integralmente richiamate:

1. **di modificare la DGR 862/2011 e la DGR 1749/2011** in tutti gli allegati loro parti integranti e sostanziali relativi agli standard di personale **aggiungendo alla figura dell'educatore anche quella dell'animatore socioeducatico con i vincoli di cui ai punti successivi;**

2. che gli operatori ammessi o comunque ritenuti idonei per l'ammissione al corso IFTS per "Tecnico animatore socio educativo" di cui alla DGR 955/2013 o iscritti, entro il 30/09/2015, ai corsi di laurea previsti dalle DGR 203/2014, DGR 336/2014 e DGR 924/2014, **possano continuare a svolgere le mansioni nei servizi e nelle strutture** di cui alle deliberazioni di Giunta 862/2011 e 1749/2011 **fino all'avvenuta conclusione del percorso formativo per il corso IFTS o con un ritardo massimo di un anno accademico rispetto alla durata legale del corso di laurea**;

3. che gli operatori che stiano svolgendo **funzioni di coordinamento**, iscritti entro il 30/09/2015 ai corsi di laurea previsti dalle DGR 203/2014, DGR 336/2014 e DGR 924/2014, possano continuare a svolgere tali funzioni fino all'avvenuta **conclusione del percorso formativo, con un ritardo massimo di un anno accademico rispetto alla durata legale del corso di laurea**;

4. che **l'animatore socioeducativo** e quindi gli operatori attualmente impiegati nelle strutture sociosanitarie di cui alle DGR 862/2011 e 1749/2011, ammessi o comunque ritenuti idonei per l'ammissione al corso IFTS per "Tecnico animatore socio educativo" di cui alla DGR 955/2013 **non assumano la responsabilità della sottoscrizione del PIA** (piano individualizzato di assistenza) **e del PRI** (piano riabilitativo individualizzato) laddove prevista;

5. dare mandato alle strutture regionali competenti di promuovere con l'Università degli Studi di Genova il **riconoscimento di un adeguato numero di crediti formativi** a coloro che, terminato il corso di "Tecnico animatore socio educativo", decidano di proseguire gli studi per il conseguimento di uno dei titoli universitari abilitanti alla professione di Educatore, previsti dalle DGR 203/2014, DGR 336/2014 e DGR 924/2014, eventualmente anche attraverso l'avvio di corsi specifici;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R entro 60 gg o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 gg dalla notifica, comunicazione e pubblicazione dello stesso.